

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1323/22

da:

ricorrente

elettivamente domiciliato in Conegliano presso lo studio dell'avv. del che lo rappresenta e difende per mandato depositato con l'atto introduttivo del giudizio;

contro:

resistente

elettivamente domiciliata in Pesaro presso lo studio degli avv.ti

he la rappresentano e difendono per mandato depositato con la memoria difensiva

IN PUNTO: corrispettivo patto di non concorrenza





MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 9.12.2022 il ricorrente ha esposto di aver stipulato con contratto di agenzia senza rappresentanza a tempo indeterminato con l'incarico di promuovere, quale agente plurimandatario, nella zona di Treviso e Provincia, la conclusione di contratti di vendita di prodotti commercializzati da tale società e in cui era stato stipulato anche un patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751bis c.c. della durata di un anno. Riferiva, altresì, che la società preponente veniva fusa per incorporazione nella convenuta la quale, a decorrere dal 1.05.2014, subentrava senza soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'incorporata Lamentava il mancato riconoscimento da parte della società preponente della somma dovuta a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza all'esito della cessazione del rapporto di agenzia avvenuta con recesso dell'agente, con decorrenza 30.06.2021, per conseguimento dei requisiti pensionistici. Sosteneva, in particolare, l'illegittimità della clausola contrattuale con cui la società si riservava la facoltà di liberare l'agente dall'obbligo di non concorrenza (e di corrispondere il relativo corrispettivo) all'atto della cessazione del contratto, facoltà che, nel caso di specie, era stata esercitata addirittura diversi giorni dopo la cessazione del rapporto. Sosteneva, inoltre, che non vi fosse alcuna incompatibilità tra l'obbligo di corrispondere l'emolumento richiesto a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, e la cessazione del rapporto di agenzia per il conseguimento del trattamento pensionistico.

Non si costituiva nei termini di rito la società convenuta e ne veniva dichiarata la contumacia; dichiarazione revocata all'udienza odierna del 17.01.2024, all'esito della costituzione con memoria depositata il 12.01.2024. Nel proprio scritto difensivo la società sosteneva la non spettanza del corrispettivo del patto di non concorrenza atteso il recesso avvenuto per pensionamento nonché l'incompatibilità dell'emolumento in discussione con l'erogazione delle indennità di fine rapporto (presupponenti, nel caso di specie, la cessazione dell'attività per pensionamento). Rilevava, inoltre,





che se il pensionamento fosse intervenuto in forza delle previsioni del d.l. n. 4/2019 (cd quota cento) l'ex agente avrebbe potuto, al più, svolgere solo delle prestazioni occasionali con limite annuo di Euro 5.000, pena la perdita della pensione. Concludeva come in atti.

Senza necessità di istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 17.01.2024.

Il patto di non concorrenza è stato stipulato unitamente al contratto di agenzia che ha regolato il cui è poi subentrata – all'esito della fusione per rapporto con la società In particolare, all'art. 18 del contratto si prevedeva: "Le incorporazione – la convenuta parti stipulano un patto di non concorrenza, a sensi dell'art. 1751- bis C.C., per la durata di un anno a decorrere dalla data di cessazione, per qualsiasi motivo, del presente rapporto, per la medesima zona, clientela e genere di beni fatti oggetto del presente mandato. Le parti concordano che alla risoluzione del presente contratto verrà corrisposta all'Agente una indennità che verrà calcolata ai sensi dell'art. 1751 bis C.C. ed all'art. 7 del A.E.C. settore commercio del 10/03/2010. Tale indennità verrà corrisposta alla scadenza del periodo del patto di non concorrenza. Ai sensi dell'articolo 1382 C.C., in caso di violazione, da parte dell'Agente, del presente patto di non concorrenza, lo stesso non percepirà tale indennità e sarà tenuto a versare alla Preponente una somma pari alle provvigioni percepite nell'ultimo anno, quale minimo risarcimento del danno procurato. Resta salva la facoltà, per la Preponente, di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno ex art. 1223 c.c. E' facoltà della Preponente, all'atto della cessazione del contratto, liberare l'Agente dall'obbligo di non concorrenza e, pertanto, di non corrispondere il relativo trattamento". Dalla piana lettura del testo contrattuale si evince la previsione di un vincolo derivante dal patto a decorrere dalla data di cessazione del rapporto (patto post contrattuale) intervenuta per qualsiasi motivo e, dunque, sia ad iniziativa della preponente, sia ad iniziativa dell'agente (come avvenuto nel caso di specie). La disposizione negoziale si caratterizza ulteriormente per la previsione di un patto di opzione in favore della preponente che, in base a quanto stabilito, avrebbe potuto,





unilateralmente, liberare l'agente dal vincolo derivante dal patto all'atto della cessazione del rapporto.

Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di patto di opzione previsto all'interno di un patto di non concorrenza post-contrattuale "la risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative (cfr, Cass., nn. 9491/2003; 15952/2004), con ciò superandosi un contrario risalente orientamento (cfr, Cass., nn. 1686/1978; 1968/1980; cfr, altresì, Cass., n. 3625/1983). Al riguardo è stato osservato che la pattuita possibilità di "rinuncia" al patto da parte del datore di lavoro è da ricondurre all'astratta previsione di cui all'art. 1373 c.c., comma 2, ma che è proprio la libertà di recesso del datore di lavoro dal patto di non concorrenza alla data di cessazione del rapporto o per il periodo successivo, all'interno del limite temporale di vigenza del patto, che deve ritenersi non consentita, posto che, alla stregua delle disposizioni dettate dall'art. 1225 c.c., la limitazione allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo e compensata da un corrispettivo di natura latamente retributiva; pertanto tale norma, interpretata secondo i principi generali, anche di derivazione costituzionale (artt. 4 e 35 Cost.), non consente, da una parte, che sia attribuito al datore di lavoro il potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo, così vanificando la previsione della fissazione di un termine certo; dall'altra, che l'attribuzione patrimoniale pattuita possa essere caducata dalla volontà del datore di lavoro. Ciò perché la grave ed eccezionale limitazione alla libertà di impiego delle energie lavorative risulta compatibile soltanto con un vincolo stabile, che si presume accettato dal lavoratore all'esito di una valutazione della sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attività dopo la cessazione del rapporto" (così Cass. sez. lav., 8 gennaio 2013, n. 212).

In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la parte datoriale non può legittimamente riservarsi la possibilità di decidere – dopo la cessazione del rapporto di lavoro – se



avvalersi del patto di non concorrenza oppure no in quanto tale facoltà avrebbe sia l'effetto di alterare la durata del vincolo (nell'ipotesi in cui la decisione di avvalersi del patto venisse comunicata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro), sia di incidere sulla spettanza o meno del compenso pattuito, sia di compromettere la possibilità per il lavoratore di programmare in modo consapevole il proprio futuro professionale, inevitabilmente condizionata – già in corso di rapporto – dalla inconoscibilità della volontà datoriale in ordine all'intenzione di avvalersi o meno del patto di non concorrenza.

Se, infatti, il datore di lavoro decidesse di non avvalersi del patto al momento della cessazione del rapporto o successivamente, il lavoratore, da un lato, non otterrebbe il relativo corrispettivo e, dall'altro, finirebbe per subire comunque il pregiudizio derivante dal non aver potuto consapevolmente programmare il proprio futuro lavorativo prendendo in considerazione anche impieghi potenzialmente in concorrenza con l'ex datore di lavoro.

Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che "La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta - in base a quanto previsto dall'art. 2125 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost. - entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo. Ne consegue che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita" (Cass. sez. lav., n. 23723 del 01/09/2021).

I medesimi principi – elaborati con riferimento al rapporto di lavoro subordinato – devono ritenersi applicabili anche al contratto di agenzia tenuto conto che l'art. 1751bis, nel prevedere la necessità di un termine di durata non eccedente i due anni successivi all'estinzione del rapporto, impone comunque la fissazione di un limite temporale determinato ex ante. Ne deriva la nullità della clausola in discussione.





In ogni caso – anche a voler prescindere dai suesposti rilievi – il testo contrattuale prevedeva una precisa tempistica per la formalizzazione della facoltà di liberazione dal vincolo post contrattuale, atteso che la stessa avrebbe potuto essere esercitata "all'atto della cessazione del contratto". Nel caso di specie, tuttavia, la società ha manifestato una volontà in tal senso in data successiva alla cessazione del rapporto (cioè nella pec del 23.07.2021, successiva di 23 giorni alla data di cessazione del rapporto agenziale). Ne consegue la spettanza del corrispettivo previsto per il patto di non concorrenza atteso che dopo il termine del rapporto la società non avrebbe più potuto unilateralmente recedere dal patto di non concorrenza e dall'obbligo a proprio carico di pagare il corrispettivo stabilito.

Del tutto irrilevante risulta anche il fatto che il ricorrente abbia esercitato il recesso dal contratto di agenzia per il raggiungimento dei requisiti pensionistici posto che il collocamento in pensione non rappresenta ex se un impedimento all'eventuale continuazione - magari limitata o sporadica - di attività lavorativa anche a favore di potenziali concorrenti della ex preponente (tanto più alla luce della documentazione versata in atti circa il mantenimento della partita IVA e l'effettivo svolgimento di una prestazione occasionale in epoca successiva alla data di recesso dal contratto di agenzia oggetto di causa, dopo lo spirare del periodo coperto dal patto).

Neppure può ritenersi incompatibile la spettanza del corrispettivo per il patto di non concorrenza con l'erogazione delle indennità di fine rapporto atteso che: a) queste ultime sono state liquidate in coerenza con la previsione dell'art. 1751 c.c., secondo cui l'indennità di fine rapporto non è dovuta «...quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato... da circostanze attribuibili all'a-gente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività» (e, infatti, il recesso è intervenuto ad iniziativa dell'agente per conseguimento dei requisiti pensionistici e il collocamento in quiescenza; circostanze pacifiche); b) il patto di non concorrenza era stato stipulato per la durata di un anno a decorrere dalla data di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di agenzia, prevedendo il





pagamento del corrispettivo alla scadenza del periodo del patto di non concorrenza, senza specificare eccezioni o deroghe, fatte salve: a) l'eventuale (ma qui non dedotta) violazione del patto; b) la clausola di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del preponente, di cui si è già detto e che, comunque, è stata fatta valere inefficacemente solo dopo il termine in essa indicato.

Da ultimo, si deve in ogni caso rilevare l'inammissibilità della domanda subordinata formulata da parte resistente atteso che la stessa non è meramente funzionale al rigetto della domanda di parte ricorrente, ma è diretta ad ottenere una pronuncia di accoglimento di una nuova ulteriore domanda, sia pur di accertamento. Va, quindi, qualificata in termini di riconvenzionale e la stessa non è stata proposta nei termini di cui all'art. 416 c.p.c..

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la società convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente del corrispettivo per il patto di non concorrenza pari ad Euro 9.032,84, calcolato da parte ricorrente in coerenza con le disposizioni dell'AEC applicabile. La somma, peraltro, neppure è stata contestata dalla convenuta nella propria memoria sotto il profilo della correttezza della sua matematica quantificazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

 Condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, la somma di Euro 9.032,84 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;



 Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.700 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.

Treviso, 17.01.2024

Il Giudice

dott. Filippo Giordan

